

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 febbraio 2021, n. 20
Incentivi funzioni tecniche, art. 113 del D.lgs. n.50/2016, come modificato dall'art.76 del D. Lgs.19 aprile 2017, n. 56. Adozione e recepimento del "Disciplinare per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016" approvato con DGR n. 2056 del 18/11/2019

L'anno 2021, addì 09 del mese di **febbraio**, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

		PRES.	ASS.
Presidente del Consiglio	:	Loredana CAPONE	SI
Vice Presidente del Consiglio	:	Cristian CASILI	SI
" " "	:	Giannicola DE LEONARDIS	SI
Consigliere Segretario	:	Sergio CLEMENTE	SI
" " "	:	Giacomo Diego GATTA	SI

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, la Presidente Loredana Capone assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario Generale del Consiglio, avv. Domenica Gattulli.

La Presidente del Consiglio Regionale, Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dalla PO Controlli procedurali e gestione rischi specifici, così come confermata dal Dirigente della Sezione "Servizi ICT, programmazione acquisti e contratti", riferisce quanto segue:

La materia degli incentivi riconosciuti ai dipendenti pubblici per lo svolgimento di attività connesse alla progettazione di opere pubbliche trae origine da espresse previsioni normative che, sin dalla legge quadro sui lavori pubblici (articolo 18 della L. n. 109 del 1994, cd. "Legge Merloni", e successive modifiche ed integrazioni), hanno introdotto nell'ordinamento una specifica ipotesi di deroga al principio generale di onnicomprensività del trattamento economico del dipendente pubblico, confermata dagli interventi legislativi successivi, che hanno apportato all'istituto, come si vedrà, rilevanti modifiche.

Le disposizioni della legge quadro prevedevano, con particolare riferimento alle attività connesse alla progettazione, che una somma calcolata in percentuale (il cui tetto massimo nel tempo ha fluttuato, in virtù di alterne vicende legislative, dallo 0,5 al 2 per cento) sull'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, fosse ripartita, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra le varie figure professionali interne che avevano partecipato alle attività tecniche necessarie (il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori), avendo riguardo, nel definire la percentuale effettiva da ripartire, all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

Tali disposizioni furono, poi, sostanzialmente confermate dall'entrata in vigore del cd. Codice dei contratti pubblici (articolo 92, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 163 del 2006).

Con l'entrata in vigore della L. n. 114 del 2014 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*), il legislatore apportò importanti modifiche sostanziali, spostando anche formalmente la disciplina dai commi 5 e 6 dell'articolo 92 (abrogati) ai commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 93 del citato decreto legislativo.

Più in particolare il legislatore nazionale, con il predetto intervento, pose al centro della disciplina la devoluzione ad apposito fondo per la progettazione e l'innovazione delle risorse finanziarie necessarie per l'erogazione degli incentivi, in misura non superiore al 2 per cento degli importi a base di gara di un'opera o di un lavoro (con percentuale effettiva stabilita dal regolamento dell'ente in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare e con onere a carico degli stanziamenti previsti per i singoli lavori). Detto fondo venne destinato per l'80 per cento alla ripartizione - per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento - tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori (con totale esclusione dai beneficiari dei dirigenti) e, per il restante 20 per cento, all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza e dei servizi ai cittadini. Intorno a tale fulcro furono poi introdotte ulteriori previsioni riguardanti: il riconoscimento degli incentivi per le sole attività connesse alla progettazione, con esclusione di quelle di pianificazione e manutentive; la definizione, nel regolamento, di criteri e modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo; il previo accertamento positivo, da parte del dirigente competente, delle specifiche attività svolte dai dipendenti, subordinandovi la corresponsione degli incentivi, altrimenti destinati ad economie; la considerazione, ai fini del riparto, delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte dai dipendenti e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta; il limite agli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, che non possono superare il 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

A tale quadro successivamente si aggiunsero le profonde revisioni operate dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016).

L'articolo 93 del d.lgs. 163/2006 è stato, infatti, abrogato dall'art. 217 del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), che all'articolo 113 detta la nuova disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, estendendo il beneficio - originariamente limitato alle procedure per la realizzazione di lavori ed opere - all'acquisizione di servizi e forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione e mutando la tipologia di attività oggetto di incentivazione e i relativi percettori (tra i quali anche il personale in servizio presso centrali di committenza di cui l'ente si avvale), con spostamento del focus applicativo dalla progettazione alla programmazione della spesa per investimenti, alla valutazione preventiva dei progetti, alla predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, che si affiancano alle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Tali innovazioni sono state coordinate dal legislatore con il preesistente impianto, che resta basato sulla confluenza in apposito fondo delle risorse finanziarie necessarie (sempre in misura non superiore al 2 per cento). Anche la relativa destinazione rimane suddivisa in percentuali distinte:

- ottanta per cento ripartito, per ciascun intervento, tra i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche sopra indicate e i loro collaboratori, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento dell'Amministrazione;

- restante 20 per cento - ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata - dedicato a iniziative di innovazione tecnologica in tema di edilizia e infrastrutture (acquisto di beni e strumentazioni, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica), di controllo e miglioramento della capacità di spesa (implementazione di apposite banche dati), di efficientamento informatico (metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli), di formazione o ricerca (attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della L. n. 196 del 1997 o svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori).

L'art.113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), rubricato "*incentivi per funzioni tecniche*", dunque, prevede al comma 1, che facciano carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, tutta una serie di oneri, dettagliatamente specificati, per ogni tipologia di appalto.

La norma consente, previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata, il riparto degli incentivi rispettoso dei criteri di proporzionalità, logicità, congruenza e ragionevolezza, nell'ottica di valorizzazione delle figure professionali in servizio esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. La norma stabilisce sostanzialmente:

- al comma 1 quali sono le specifiche voci di costo che gravano sul piano economico dell'intervento o sul bilancio della stazione appaltante;
- ai commi successivi i principi e i criteri per la modulazione e la corresponsione dell'incentivo, che dovranno essere declinati in appositi regolamenti degli enti che costituiranno la base sulla quale la contrattazione integrativa si svolgerà per disciplinare la ripartizione della quota dell'80% del fondo.

I suddetti principi prevedono dunque quanto segue. Nell'ambito degli stanziamenti previsti dal comma 1, per appalti di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni considerano il fondo per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Come precisa la relazione tecnica al nuovo Codice "*le amministrazioni pubbliche dovranno provvedere a risorse invariate e dunque nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti destinano a tal fine un fondo in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici*". All'interno del valore massimo del 2% dell'importo a base di gara la quota dell'80% è destinata ad incentivi per il personale, mentre la restante quota (20%) è destinata alle finalità dettate dalla norma, la cui concreta attuazione è rimessa alle decisioni della stazione appaltante. La quota dell'80% è riferita ad attività ben individuate dalla legge, e di conseguenza i destinatari sono i soggetti che svolgono le medesime attività e quelli che vengono incaricati di collaborare alle stesse.

In data 17/10/2019, in sede di contrattazione collettiva integrativa, l'Amministrazione regionale, le OO.SS. e la RSU hanno sottoscritto in via definitiva l'ipotesi di accordo del 25/07/2019 sulle modalità e i criteri di ripartizione del Fondo per gli incentivi per le Funzioni tecniche, che sono contenuti negli articoli 10 e 11 e correlate Tabelle 1 e 2 del disciplinare sui criteri per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche.

A seguito della sottoscrizione del suddetto accordo, efficace, sotto il profilo dell'ambito soggettivo di applicazione, anche nei confronti del personale in servizio presso il Consiglio regionale, con D.G.R. n. 2056 del 18.11.2019, la Giunta regionale ha adottato il proprio disciplinare per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Considerato che ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione Puglia il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile nell'ambito dello stanziamento del bilancio regionale.

Considerato altresì che ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 6/2007, il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, ha piena autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria, contabile, patrimoniale e negoziale, e, in particolare, alla luce della propria autonomia negoziale il Consiglio regionale svolge autonomamente le funzioni di Amministrazioni aggiudicatrice, pur essendo parte del sistema integrato degli acquisti (SIA) della Regione Puglia così come definito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2259/2017 in applicazione dell'art. 21 della legge regionale n. 37/2014;

Considerato che alla Sezione "Servizi ICT, programmazione acquisti e contratti" del Consiglio Regionale della Puglia - istituita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 281 del 14 maggio 2020 - è ascritta, tra le altre, la funzione di gestione delle procedure amministrative per l'acquisizione di beni e servizi.

Valutato che le procedure di scelta del contraente per gli appalti di servizi e forniture del Consiglio Regionale della Puglia, possono coinvolgere, dalla fase preparatoria a quella di esecuzione del contratto, dipendenti appartenenti anche a strutture diverse.

Dato atto che la Sezione "Servizi ICT, programmazione acquisti e contratti" svolge le funzioni di stazione appaltante del Consiglio Regionale nei casi in cui tale funzione non sia affidata al soggetto aggregatore regionale, per tutte le procedure sopra la soglia per la quale non è previsto l'affidamento diretto;

Considerato, inoltre, che con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 308 del 22/10/2020 è stato approvato il Programma biennale 2020-2021 degli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro, di competenza del Consiglio Regionale della Puglia, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del decreto n. 14 del 16/01/2018;

Rilevato che appare di estrema importanza anche per il Consiglio regionale applicare le disposizioni in materia di incentivi alle funzioni tecniche al fine di valorizzare le risorse interne, minimizzare il ricorso a professionalità esterne e migliorare i procedimenti di acquisto di beni e servizi sin dalla fase di programmazione fino a quella di esecuzione e contratto.

Dato atto che, con Deliberazione n. 1500 del 28.09.2016, la Giunta Regionale ha preso atto delle risultanze del verbale recante la Definizione delle modalità amministrativo-gestionali di attuazione dell'autonomia del Consiglio regionale e del prospetto allegato al medesimo verbale e che, sulla base del suddetto verbale, le previsioni concernenti gli adempimenti posti in capo alla struttura competente in materia di gestione e amministrazione del personale, di cui all'art. 13 del richiamato Disciplinare, devono intendersi riferite alla Sezione Personale e Organizzazione della G.R., competente in merito a tutte le attività concernenti la corresponsione di emolumenti stipendiali, anche per il personale in servizio presso il Consiglio regionale.

Per tutto quanto sopra esposto si propone di adottare e fare proprio il disciplinare per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, adottato con D.G.R. n. 2056 del 18.11.2019 così come pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 10/12/2019 e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale atto già condiviso con le Organizzazioni Sindacali e già applicato dagli uffici della Giunta Regionale che presentano, rispetto al Consiglio Regionale, analoghe prerogative e caratteristiche funzionali ed organizzative.

Tanto premesso, il Presidente invita, quindi, l'Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo.

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA

La pubblicazione dell'atto all'albo e nel portale istituzionale del Consiglio regionale, salve le garanzie previste

dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa europea di cui al Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003, così come novellato dal d. lgs. 101/2018, in materia di protezione di dati personali.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. 118/2011, ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria a carico del Bilancio del Consiglio regionale, in quanto l'applicazione della disciplina sugli incentivi delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 è attuata a valere sugli stanziamenti disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio del Consiglio regionale per gli esercizi di competenza.

Il presente atto rientra tra le competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto della Regione Puglia, della L.R. n. 6/2007 e dell'art. 19 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale della Puglia

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione della Presidente Loredana Capone;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTO l'art. 59 della L.R. n. 1 del 7.01.2004;

VISTA La L.R. n. 7 del 12.05.2004;

VISTA la L.R. n. 6 del 21.03.2007, recante "Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale;

VISTI gli artt. 25 e 26 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale adottato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 20.4.2016, come modificato da ultimo con DUP n. 214 del 14.3.2019;

VISTA le sottoscrizioni poste in calce alla presente deliberazione;

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di **adottare e fare proprio** il "*Disciplinare per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016*" approvato con DGR n. 2056 del 18/11/2019, così come pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 10/12/2019 e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **dare atto** che negli appalti di beni e servizi gli incentivi le risorse per l'incentivazione delle funzioni tecniche sono previste solo in caso di nomina del direttore dell'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dalle vigenti linee guida ANAC in materia di compiti del Responsabile del Procedimento (RUP) e dal decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) recante «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*»;

3. di **dare mandato** alla Sezione Amministrazione e Contabilità di provvedere alle variazioni di bilancio del Consiglio regionale per la costituzione degli opportuni capitoli di entrata e di spesa necessari per l'applicazione di quanto previsto dal suddetto disciplinare;
4. di **notificare** il presente provvedimento alla Segreteria Generale della Presidenza della Giunta Regionale e alla Sezione Personale e Organizzazione della Giunta Regionale
5. di **pubblicare** il presente provvedimento sul sito web del Consiglio Regionale e sulla Bachecca elettronica del Consiglio regionale;
6. di **trasmettere** il presente provvedimento ai Dirigenti del Consiglio Regionale;
7. di **incaricare** il Segretario Generale del Consiglio Regionale di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua pubblicazione sul B.U.R.P

Il Segretario Generale del Consiglio
Domenica Gattulli

La Presidente
Loredana Capone

ALLEGATO

DISCIPLINARE PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113
COMMA 2 DEL DLGS. N. 50/2016

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Soggetti interessati
- Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi
- Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta
- Art. 5 – Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti
- Art. 6 – Compatibilità e limiti di impiego
- Art. 7 – Formazione professionale e strumentazione
- Art. 8 – Approvazione e proprietà degli elaborati
- Art. 9 – Costituzione del fondo
- Art. 10 – Criteri di ripartizione del fondo
- Art. 11 – Erogazione delle somme
- Art. 12 – Coefficienti di riduzione
- Art. 13 – Quantificazione e liquidazione dell'incentivo
- Art. 14 – Applicazione
- Art. 15 – Disposizioni transitorie
- Art. 16 – Entrata in vigore e abrogazioni

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente disciplinare, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente disciplinare, nel rispetto della disciplina vigente sulla performance.

Articolo 2
(Soggetti interessati)

1. Il presente disciplinare si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente disciplinare si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente disciplinare:
 - a. il Responsabile Unico del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente disciplinare, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di beni, servizi o forniture, ivi incluse le attività di manutenzione, nei limiti previsti dalla norma, nei casi di appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità;
 - b. i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti, ecc), e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente disciplinare.

Articolo 3
(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti
 - b) valutazione preventiva dei progetti
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara
 - d) esecuzione dei contratti pubblici
 - e) responsabile unico del procedimento
 - f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione)
 - g) direzione dell'esecuzione
 - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo / certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità
 - i) attività di collaborazione amministrativa.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente disciplinare.

Articolo 4*(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)*

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del dirigente competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi, con attivazione del criterio della rotazione;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano;
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Articolo 5*(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)*

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente disciplinare svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente disciplinare svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, bene, servizio o fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Articolo 6*(Compatibilità e limiti di impiego)*

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per le attività di manutenzione da aggiudicare tramite procedura aperta o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti, con il criterio della rotazione.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente disciplinare, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale e tutte le forme di salario accessorio, ove presenti, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la Sezione Personale e organizzazione fornisce, su richiesta, le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.
4. Per quanto previsto nei commi 2 e 3 del presente articolo, in sede di liquidazione le Stazioni appaltanti indicheranno sempre l'anno di riferimento per gli incentivi maturati.

Articolo 7

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'art. 2. comma 1, la Stazione Appaltante:
 - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 8

(Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente disciplinare, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 9

(Costituzione del fondo)

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo, in quanto previsti alla voce "spese tecniche di cui all'art. 113 del codice dei contratti" tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel relativo quadro economico finanziato e fanno capo al medesimo capitolo di spesa.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente disciplinare, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;

- b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
- 4 *Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge e dell'IRAP.*
- 5 La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) – LAVORI PUBBLICI

Classi di importo Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000	2%
oltre € 1.000.000 e fino a € 5.548.000	1,8%
oltre € 5.548.000 e fino a € 10.000.000	1,6%
oltre € 10.000.000 e fino a € 25.000.000	1,4%
oltre € 25.000.000	1,0%

TABELLA B) – SERVIZI E FORNITURE

Classi di importo Servizi e Forniture	Percentuale da applicare
fino a euro 500.000	2%
oltre € 500.000	
- per la parte fino a € 500.000	2%
- per la parte oltre € 500.000	1,5%

- 6 Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto.
- 7 Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
- 8 La misura della percentuale applicata può essere maggiorata fino a un massimo del 20% di quella relativa alla corrispondente classe di importo nei seguenti casi:
- lavori di importo superiore a euro 15.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;
 - servizi e forniture di importo superiore a euro 500.000,00 caratterizzate da:
 - interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

- 9 Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Articolo 10
(Criteri di ripartizione del fondo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici, o per la loro manutenzione, e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.
3. In considerazione di specifiche caratteristiche dell'appalto, fermo restando le aliquote totali di ciascuna fase, il RUP può proporre al dirigente, al quale compete l'adozione dell'atto, la riformulazione delle percentuali di incidenza delle funzioni affidate. Quando l'appalto coinvolge personale di strutture diverse da quella della stazione appaltante, la riformulazione suddetta deve essere definita preventivamente in accordo con i dirigenti responsabili di dette strutture.

Articolo 11
(Erogazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente disciplinare affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/forniture, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 e 107 del D.lgs. n. 50/2016.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 e incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).
5. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture.
6. Qualora la misura dell'incentivo da erogare a un dipendente superi del 50 % il trattamento economico complessivo le somme che superano tale limite saranno distribuite agli altri dipendenti del gruppo di lavoro secondo le percentuali stabilite nelle tabelle 1 e 2.

Articolo 12
(Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente disciplinare, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 9, comma 3, lett. b).

Articolo 13
(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. Il dirigente, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su proposta del responsabile del procedimento - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al dirigente o altro soggetto competente, in base all'organizzazione della stazione appaltante competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
 - A) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
 - il Dirigente competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.
 - B) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
 - il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
 - C) Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
 - il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.
3. La determinazione dirigenziale contenente la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale, con l'attestazione:
 - delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
 - dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme maturate e da corrispondere per ogni annualità;
 - che la liquidazione degli incentivi, rapportati al periodo di espletamento dell'attività, non superano il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;
 - che sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie nei quadri economici dei lavori, servizi e forniture e si sia proceduto al relativo accertamento di cui all'art. 11 del presente disciplinare.
4. La determinazione di liquidazione degli incentivi, adottata dal dirigente della stazione appaltante e riportante le attestazioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo, viene trasmessa alla struttura competente in materia di personale per l'inserimento nel cedolino stipendiale.

Articolo 14

(Applicazione)

1. Il presente disciplinare si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del disciplinare stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente disciplinare gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Articolo 15

(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 agosto 2014 (entrata in vigore della L.N. 114/2014), restano assoggettati ai Regolamenti regionali previgenti (combinato disposto del Regolamento n. 6 del 18/03/2005 e del Regolamento n° 22 del 16/09/2011).
2. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016, restano assoggettati ai Regolamenti regionali previgenti (combinato disposto del Regolamento n. 6 del 18/03/2005 e del Regolamento n° 22 del 16/09/2011) con l'applicazione degli artt. 9 - 11 - 13. Sono esclusi dall'incentivo gli interventi che comportano mere "attività manutentive", mentre restano compresi gli interventi manutentivi di particolare complessità.
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3 del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

Articolo 16

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente disciplinare si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente disciplinare, è abrogata la precedente disciplina approvata, fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.

TABELLA 1):
Ripartizione degli incentivi per la realizzazione di opere e lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5%	Fase verifica 19%	Fase affidamento 14%	Fase esecuzione 62%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	2%				2%
Responsabile del procedimento		11%	10%	11%	32%
Verificatore progettazione		5%			5%
Direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				31%	31%
Collaudatore/ Certificatore regolare esecuzione*				10%	10%
Collaboratori tecnici**	1,5%	1,5%	1%	8%	12%
Collaboratori amministrativi	1,5%	1,5%	3%	2%	8%

* Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale dell'8% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico
Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

(TABELLA 2):

Ripartizione degli incentivi per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

FUNZIONE AFFIDATA	Fase Programmazione	Fase Affidamento	Fase Esecuzione	Responsabilità del procedimento (Ufficio del RUP)	Totale per Fasi
	8%	24%	50%	18%	100%
Responsabile della programmazione	5%				5%
Programmazione	3%				3%
Responsabile unico del procedimento (RUP)		12%	10%	12%	34%
Procedura di gara		5%			5%
Direttore dell'esecuzione			32%		32%
Verificatore della conformità/ Certificatore regolare esecuzione		5%	5%		10%
Collaboratori tecnici *			3%	3%	6%
Collaboratori amministrativi		2%		3%	5%
Totale					100%

* Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.